

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (*Seguito dell'esame e conclusione*) 64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08977 Paglia: Presupposti alla base della ricapitalizzazione della Cassa di risparmio di Cesena da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi 65

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 67

5-08981 Pisano: Chiarimenti circa il regime tributario della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo 65

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 69

INTERROGAZIONI:

5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del *bonus* degli 80 euro, rinuncino alle detrazioni per lavoro dipendente 66

AVVERTENZA 66

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, X e XIV, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che i deputati Laffranco e Pagano hanno chiesto di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle rispettive interrogazioni n. 5-08978 e n. 5-08980.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Fregolent n. 5-08979, al fine di fornire una risposta compiuta, non solo sul piano tecnico ma anche su quello politico, all'atto di sindacato ispettivo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e concorde il presentatore, l'interrogazione Fregolent n. 5-08979 sarà svolta in altra seduta.

5-08977 Paglia: Presupposti alla base della ricapitalizzazione della Cassa di risparmio di Cesena da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-08981 Pisano: Chiarimenti circa il regime tributario della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo.

Francesco CARIELLO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, la quale, perlomeno, chiarisce la non applicabilità delle sanzioni per il mancato pagamento delle imposte sui redditi relative alla quota delle borse di studio riferibile ai finanziamenti da parte del Fondo sociale europeo. Rileva, peraltro, come, in merito all'imponibilità di tale quota si sia evidenziato un radicale mutamento di orientamento sia da parte dell'Agenzia delle entrate sia da parte del Ministero del lavoro: pertanto ritiene che, relativamente alle borse di studio percepite nel 2011, prima di tale mutamento di orientamento, non siano dovute le imposte attinenti alla quota delle borse di studio finanziata dal predetto Fondo sociale europeo.

Raccomanda quindi l'esigenza di valutare la questione sollevata dall'interrogazione nella sua interezza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.**INTERROGAZIONI**

Giovedì 23 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del *bonus* degli 80 euro, rinunciano alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di fornire una risposta adeguata, anche sotto il profilo della valutazione politica, alla tematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, chiedendo tuttavia di poter ottenere risposta al suo atto di sindacato ispettivo entro la prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e

concorde il presentatore, avverte che l'interrogazione sarà svolta in una seduta da convocare la prossima settimana.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo.

ALLEGATO 1

5-08977 Paglia: Presupposti alla base della ricapitalizzazione della Cassa di risparmio di Cesena da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine all'intervento del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (FITD) per la ricapitalizzazione della Cassa di Risparmio di Cesena.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha precisato che, nel caso della Cassa di Risparmio di Cesena, il sostegno del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (FITD) avviene attraverso uno schema di intervento cui aderiscono le banche consorziate su base totalmente volontaria.

L'attivazione di tale meccanismo non presuppone alcuna autorizzazione da parte delle Autorità Pubbliche, essendo solo subordinata alla libera determinazione degli Organi preposti alla gestione dello schema. Gli interventi in questione sono, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, in quanto sono basati sulla volontarietà dell'adesione delle banche.

Le risorse finanziarie necessarie agli interventi dello schema volontario sono raccolte presso le sole banche che decidano di aderirvi e rappresentano una dotazione aggiuntiva ed autonoma rispetto alla contribuzione (ordinaria e straordinaria) dello schema obbligatorio; dette risorse, quindi, confluiscono in un fondo separato da tutte le altre attività del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi e dotato di un autonomo sistema di *governance*.

La Cassa di Risparmio di Cesena, dal 9 febbraio 2015 al 24 luglio 2015 è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi, che si sono conclusi con risultanze sfavorevoli, in

conseguenza del permanere di carenze nei sistemi di governo e controllo e dell'elevata rischiosità creditizia, con impatti significativi sulla situazione economico-patrimoniale.

Contestualmente ai rilievi ispettivi, è stata consegnata alla banca la lettera di situazione aziendale, nella quale si chiedeva tra l'altro di: 1) accelerare la ricerca di un partner bancario con cui realizzare un progetto di integrazione; 2) effettuare un'aggiornata valutazione dell'intero portafoglio crediti; 3) predisporre un piano di progressivo smobilizzo degli attivi deteriorati; 4) realizzare un adeguato aumento di capitale, alla luce dei risultati di bilancio 2015 e delle possibili perdite da cessione dei crediti non *performing*.

La banca, anche in considerazione dell'elevato ammontare di crediti deteriorati in portafoglio, non è riuscita a individuare una soluzione di mercato che consentisse il successo del richiesto aumento di capitale, necessario per la messa in sicurezza dell'intermediario.

La Cassa di Risparmio di Cesena ha dovuto, pertanto, richiedere un intervento dello schema volontario del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi mediante sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo quantificato in euro 280 mln, dopo una *due diligence* effettuata dal fondo stesso. Detto intervento, deliberato a metà giugno, è ancora in corso di realizzazione e mira ad assicurare il ripristino dei requisiti patrimoniali di vigilanza, a supportare il piano di

ristrutturazione e rilancio aziendale, a beneficio del sostegno al tessuto economico locale.

Con riferimento allo specifico quesito posto nell'atto parlamentare in esame, la Banca d'Italia ha precisato che lo schema volontario risultava di fatto non operativo al momento dell'avvio delle misure di risoluzione avverso le quattro banche.

Infine, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, detto schema può operare solo a favore delle

banche aderenti, nei confronti delle quali la Banca d'Italia abbia adottato misure di intervento precoce ovvero abbia dichiarato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto; è richiesto, altresì, che sussistano concrete prospettive di risanamento della banca e, nel caso in cui sia stato dichiarato il dissesto o il rischio di dissesto, che la Banca d'Italia – ricorrendo le condizioni – abbia disposto il *burden sharing* (riduzione/conversione degli strumenti di capitale in capitale primario di classe 1).

ALLEGATO 2

5-08981 Pisano: Chiarimenti circa il regime tributario della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale responsabile del piano di comunicazione nazionale sul Fondo Sociale Europeo, ha affermato che l'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che vieta trattenute o decurtazioni di qualsiasi genere sugli importi destinati ai beneficiari delle attività sovvenzionate, non si applica alle persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali, in quanto queste non rientrano nella definizione di « beneficiario » contenuta all'articolo 2, comma 4, del Regolamento citato.

Nei confronti delle persone fisiche che percepiscono borse di studio cofinanziate con fondi europei restano, pertanto, applicabili le ordinarie regole di tassazione previste dall'ordinamento ed in particolare l'assoggettamento ad IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, ad eccezione delle ipotesi in cui la borsa di studio ricada in una specifica previsione di esenzione.

Un eventuale orientamento di prassi diretto a chiarire il regime fiscale delle borse di studio in esame non potrebbe che confermare quanto precisato dal Ministero del lavoro con la nota sopra citata.

Riguardo, invece, alla richiesta da parte dell'interrogante di valutare la possibilità

di non applicare le sanzioni amministrative ai percettori per la non corretta tassazione delle borse di studio cofinanziate con fondi europei, si fa presente che in base all'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) « le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ».

Nel caso in esame l'incertezza circa il regime fiscale applicabile si potrebbe evincere dal fatto che sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero del lavoro hanno mutato il proprio orientamento interpretativo, passando da una iniziale valutazione di esenzione della quota di borsa di studio a carico dell'FSE, affermato dall'Agenzia in risposta a diversi interpelli, pubblicati sui *media*, ad una successiva valutazione di imponibilità della stessa, resa nota solo attraverso note interne e comunicazioni alle regioni eroganti.

Poiché tale situazione può comunque aver determinato nei contribuenti incertezza sul corretto trattamento fiscale delle somme in questione, si ritiene che gli uffici competenti possano valutare la possibilità di non applicare le sanzioni in caso di omessa tassazione della quota di borsa di studio riferibile al finanziamento europeo.